

Prot. n° 3452/p/cv

Roma, 04 giugno 2009

A tutte le Casse Edili

e p.c. Ai componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

**Loro sedi**

**Lettera circolare n. 19/2009**

**Oggetto: sentenza Firenze su DURC falso.**

Si trasmette in allegato la sentenza emessa dal tribunale di Firenze – sezione penale- n. 264 depositata il 4 febbraio 2009, con la quale è stato condannato un imprenditore per il reato di falsificazione di DURC.

Pur rilevando come il reato sia stato commesso prima dell'adozione della carta filigranata per la stampa dei DURC, si ritiene comunque utile che le Casse Edili diano ampio risalto alla sentenza attraverso gli strumenti informativi disponibili.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
Mauro Miracapillo  


N. 08/2317 R.G. N.R.  
N. 07/11182 R.G. N.R.  
N. R.G. G.I.P.  
N. R.G. D.P.

N. 67 Reg. Sent.  
Del 13-1-09  
Data del deposito 4/2/09  
Data irrevocabilità  
Estr. Esec. il  
N. Campione Penale  
Redatta Scheda il



**TRIBUNALE DI FIRENZE**  
**SECONDA SEZIONE PENALE - COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**

Il Giudice dott. **FRANGINI FABIO** ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nei confronti di :

- 1) **LUPU PETRICA** nato il 16/06/1954 a RUPTURA residente in FIRENZE-  
PIAZZA DEL MERCATO CENTRALE 16- contumace

**IMPUTATOI**

In ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 477, 482 cp perchè, in concorso con soggetti ignoti, autori della falsificazione materiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, formava 3 certificati falsi di DURC (documento unico regolarità contributiva) attestanti la regolarità contributiva della sua impresa, apparentemente rilasciato dalla Cassa Edile della Provincia di Firenze, dei quali faceva uso presentandoli presso la sede dell'impresa CO.GE.PA. SpA (impresa appaltatrice).

In Firenze nella data 31\10\2006, 27\12\2006 e 18\5\2007.

Le parti hanno concluso come segue:

P.M. – mesi 6 di reclusione

Difesa – assoluzione; in ipotesi minimo pena, generiche e benefici

....omissis.....

P.Q.M.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara Lupu Petrica colpevole del reato a lui contestato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di cinque mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

Firenze, 13.01.2009.

Il Giudice

dott. Fabio Frangini

